



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

U.O. Demanio – Tecnica

Via Timavo n° 17 – Tel/Fax 0421-210290 – e-mail caorle@guardiacostiera.it

ORDINANZA



Argomento: interventi di consolidamento del pennello foraneo in sinistra idraulica della canaletta del Mort e ripascimento manutentivo dell'arenile di Eraclea (VE) e Jesolo (VE).

Località: Eraclea (VE) e Jesolo (VE).

Data: periodo compreso dal 13 Aprile 2026 al 15 Maggio 2026;

Responsabile: "SOMIT S.R.L." con sede legale in Borgo San Giovanni n. 565 – 30015 Chioggia (VE) – p.iva: 04833730270.

Il Tenente di Vascello (CP) Sofia BERTO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle:

VISTA l'istanza pervenuta in data 10 marzo 2026 e successive integrazioni, con la quale la società, "SOMIT S.R.L." con sede legale in Borgo San Giovanni n. 565 – 30015 Chioggia (VE) – p.iva: 04833730270, esecutrice degli interventi di ripascimento manutentivo dell'arenile di Eraclea – Comune di Eraclea (VE) per conto della Regione del Veneto, attraverso l'impiego delle unità navali, meglio specificate di seguito, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere i lavori sopracitati e l'interdizione dell'area in questione, nel periodo ricompreso dal 13 aprile 2026 al 31 maggio 2026, in ore diurne, dall'alba al tramonto, che assume ogni responsabilità connessa all'esecuzione;

VISTA la propria Autorizzazione n. 08/2026 emessa in data 09.04.2026 rilasciata alla Società "SOMIT S.R.L." per l'attività di ripascimento manutentivo ed intervento di consolidamento del pennello foraneo sinistro della canaletta del Mort;

VISTA l'Ordinanza n. 26/2025 in data 28.04.2025 della Capitaneria di Porto di Venezia avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;

VISTA la comunicazione del Comune di Jesolo e del Comune di Eraclea assunta a prot. n. 2351 in data 07/04/2026, con la quale danno la disponibilità a consentire l'esecuzione dei lavori fino al 31 maggio 2026;

VISTA la propria Ordinanza n. 27/10 in data 07.06.2010 avente ad oggetto la Disciplina in materia di balneazione, di transito e di velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza balneare in vigore;

- VISTO** il messaggio prot. n. 01.05.06/2399 del 09.04.2026 con il quale è stato richiesto al Comando Interregionale Marittimo Nord - MARINA NORD La Spezia, l'emissione di apposito Avviso ai Naviganti;
- VISTA** la relazione tecnica della Società Bonifiche Belliche Ediltecnica S.r.l. relativa ai rilievi magnetometrici;
- VISTA** dichiarazione di accettabilità del rischio bellico rilasciata dal Coordinatore per la Sicurezza Ing. CAVALLETTO Alessandro in data 30.01.2026;
- VISTA** la documentazione relativa alle unità navali da impiegare nell'attività di cui sopra;
- VISTA** la circolare n° 115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26.01.1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72) ratificata con L. 21.12.1977 n. 1085;
- VISTO** il D.P.R. del 08.11.1991 n° 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);
- VISTO** il D.Lgs. 18 luglio, 2005, n. 171 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della nautica da diporto" Articoli 30, 40 e 53;
- VISTO** il D.M. 29.07.2008 n° 146 "Regolamento di attuazione al Codice della nautica da diporto" ed in particolare l'art. 59;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72);
- VISTI** gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO** necessario disciplinare i lavori in questione al fine di prevenire eventuali rischi per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e fornire, al contempo, la prevista pubblicità dello svolgimento dei predetti lavori;

RENDE NOTO

che dal periodo compreso **dal 13 APRILE 2026 al 15 MAGGIO 2026**, in ore diurne (dall'alba al tramonto), la Società "SOMIT S.R.L." in premessa citata, eseguirà, nella zona di mare di seguito riportata, attività di ripascimento manutentivo dell'arenile di Eraclea, con prelievo dei sedimenti dai fondali e più precisamente nei punti ricompresi tra le seguenti coordinate geografiche (WGS 84) riportati nella planimetria in allegato (**AII.1**):

PUNTO DI PRELIEVO SEDIMENTI	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 20.2488" N	012° 45' 22.3205" E
PUNTO 2	45° 32' 23.6668" N	012° 45' 30.1516" E
PUNTO 3	45° 32' 14.7456" N	012° 45' 27.1841" E
PUNTO 4	45° 32' 18.1636" N	012° 45' 35.0152" E

PUNTO DI RIPASCIMENTO 1	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 26.16" N	012° 45' 24.27" E
PUNTO 2	45° 32' 22.89" N	012° 45' 27.11" E
PUNTO 3	45° 32' 27.65" N	012° 45' 36.77" E
PUNTO 4	45° 32' 30.71" N	012° 45' 34.44" E

PUNTO DI RIPASCIMENTO 2	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 30.66" N	012° 45' 34.14" E
PUNTO 2	45° 32' 27.20" N	012° 45' 37.10" E
PUNTO 3	45° 32' 31.50" N	012° 45' 46.41" E
PUNTO 4	45° 32' 35.00" N	012° 45' 43.74" E

PUNTO DI RIPASCIMENTO 3	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 35.02" N	012° 45' 44.07" E

PUNTO 2	45° 32' 31.83" N	012° 45' 46.52" E
PUNTO 3	45° 32' 36.03" N	012° 45' 55.77" E
PUNTO 4	45° 32' 39.38" N	012° 45' 52.58" E

PUNTO DI RIPASCIMENTO 4	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 39.28" N	012° 45' 52.58" E
PUNTO 2	45° 32' 36.35" N	012° 45' 56.16" E
PUNTO 3	45° 32' 40.51" N	012° 46' 04.79" E
PUNTO 4	45° 32' 44.04" N	012° 46' 01.57" E

PUNTO DI RIPASCIMENTO 5	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 44.26" N	012° 46' 02.03" E
PUNTO 2	45° 32' 40.68" N	012° 46' 05.30" E
PUNTO 3	45° 32' 45.43" N	012° 46' 13.93" E
PUNTO 4	45° 32' 48.71" N	012° 46' 10.47" E

PUNTO DI RIPASCIMENTO 6	LATITUDINE	LONGITUDINE
PUNTO 1	45° 32' 48.63" N	012° 46' 11.16" E
PUNTO 2	45° 32' 45.67" N	012° 46' 13.30" E
PUNTO 3	45° 32' 50.41" N	012° 46' 22.59" E
PUNTO 4	45° 32' 53.24" N	012° 46' 19.45" E

Le operazioni saranno svolte dalle seguenti unità navali:

TIPO	NOME	NUMERO D'ISCRIZIONE	T.S.L.	LUNGHEZZA F.T.
Motonave	ORTENSIA	VE 795	334,58	23,98 METRI
Motonave	CORNO	CI 3861	36,86	14,73 METRI
Motonave	BOXER	CI 3677	34,47	16,70 METRI
Galleggiante	ISOLA	CI 3376	133,22	23,98 METRI
Galleggiante	GRUNT	CI 3897	47,03	21 METRI
Galleggiante	AXE	CI 3878	93,09	25 METRI

Per quanto sopra,

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e per la propria area di giurisdizione

Art. 1

Divieti generali ed obblighi per tutte le unità

Nel periodo di cui sopra, limitatamente nei giorni e negli orari in cui si svolgeranno i lavori e nell'area interessata dagli stessi, è fatto divieto a chiunque di navigare, ancorare, stazionare, effettuare la balneazione, pescare e praticare qualsiasi attività subacquea e/o di superficie entro un raggio di almeno 100 metri dal mezzo nautico impiegato nelle operazioni.

I mezzi nautici impiegati dovranno essere considerati "unità con difficoltà di manovra" ai sensi delle regole 18 e 27 delle "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72).

Le unità in navigazione, qualora in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni, dovranno procedere a lento moto sino al limite consentito ed adottare eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di non interferire, anche indirettamente, con il sicuro svolgimento dei lavori.

Al riguardo si precisa che siffatto adempimento dovrà essere rispettato anche se nell'arco di una singola giornata vi sono più interventi da eseguirsi in orari differenti.

Art. 2 Deroghe

I divieti di cui all'art. 1 non si applicano alle unità impiegate dal soggetto esecutore, nonché alle unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Autorità dello Stato e locali in ragione dei relativi compiti d'istituto ed in genere di tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio connesso con l'assistenza medica o sanitaria.

Tutte le unità, che a qualunque titolo si trovino all'interno dello specchio acqueo interessato dai lavori o in prossimità di questo, devono allertare autonomamente (VHF o telefono) l'Autorità Marittima competente (Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle) nel caso in cui si verifichino situazioni di pericolo per le unità stesse o per le persone (VHF Ch 16 – 0421.210290 - 1530).

Art. 3 Manleva

L'Autorità Marittima resta manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento regolamentare, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dei lavori in parola.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di sospendere le attività di cui al "rende noto" per esigenze di sicurezza o per altri contingenti motivi di pubblico interesse.

Il presente provvedimento non esime la Società "SOMIT S.R.L." con sede legale in Borgo San Giovanni n. 565 – 30015 Chioggia (VE) – p.iva: 04833730270, esecutrice dei lavori, di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui le norme vigenti riconoscano, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Art.4 Disposizioni finali

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

- art. 53 comma 3° del D.Lgs. 18 luglio 2005, n° 171 e ss.mm. e ii., in caso di violazioni amministrative commesse con l'utilizzo di unità da diporto;
- negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni interessate, e con l'inclusione sul sito internet istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home> alla sezione "Ordinanze".

IL COMANDANTE
T.V. (C) S. BERTO
SOFIA BERTO
Firmato Digitalmente da Signed by
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.121
D. L. gs n° 85/2005 e discendenti disposizioni

